

ID. 738559

Pratica: 2019/05 01/000007

Lugo, 08/05/2019

## **Servizio SERVIZIO LEGALE**

---

### **D E T E R M I N A Z I O N E N. 628**

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

---

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO EX ART. 700 C.P.C. AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA SEZIONE DEL LAVORO R.G. N. 327/2019 PROMOSSO DA UN DIPENDENTE DELL'UNIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C283D179

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE**

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;
- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;
- I paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:  
*“Il Servizio Legale dell'Unione può intervenire sia in relazione ai servizi legali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sia in relazione a servizi legali richiesti congiuntamente da due o più Comuni aderenti all'Unione.*

*La Giunta dell'Unione e/o dei Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la difesa dell'ente dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione per l'avvio della procedura di individuazione del professionista esterno.”;*

Considerato che

- è stato presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Ravenna-Sezione del Lavoro da parte di un dipendente dell'Unione per ottenere l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego di nullaosta preventivo alla mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D1 presso altro Ente;
- in data 23/04/2019 Prot. 23500 è pervenuta all'Unione la notifica del ricorso sopra richiamato (procedimento R.G. n. 327/2019) unitamente al decreto di fissazione udienza per l'udienza di discussione alle ore 12:00 del 14/05/2019;
- con delibera n. 68 del 02/05/2019 la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso di cui in oggetto dando mandato al Responsabile del Servizio Legale per la costituzione in giudizio dell'Unione e quindi per incaricare con urgenza un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge considerato che l'udienza di discussione è stata fissata dal Giudice alle ore 12:00 del 14/05/2019;
- con la delibera n. 68/2019 è stata assunta altresì apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio 2019/2021 - Annualità 2019, per la spesa presunta di € 6.500,00 per oneri di costituzione e resistenza in giudizio, nonché per le spese vive rimborsabili a norma di legge per le attività inerenti le fasi del procedimento cautelare e dell'eventuale reclamo dando atto che la spesa sarà impegnata con successivi e separati atti;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;
- le Linee di indirizzo approvate con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 prevedono l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall'ordinamento;
- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito

elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- nel caso specifico ricorre estrema urgenza avendo il Giudice fissato l'udienza di discussione per il giorno 14 maggio 2019

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile, vista l'imminenza del termine per la costituzione in giudizio, attivare la procedura di richiesta di preventivo a due legali mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Atteso che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 54 del 19/12/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2019/2021, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (Art. 21 del D. Lgs n. 50/2016);

- con delibera di Consiglio Unione n. 56 in data 19/12/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014;

- con delibera di Giunta Unione n. 209 in data 20/12/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);

- con delibera di Giunta Unione n. 60 in data 18/04/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2019/2021 - Anno 2019 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui

al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Dato atto che

- considerata l'estrema urgenza, al fine di individuare il professionista cui affidare l'incarico di che trattasi, il Servizio Legale, ha ritenuto opportuno con atto prot. n. 24378 del 29/04/2019 inviare allo Studio Legale dell'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini e allo studio Legale del Prof. Avv. Sandro Mainardi di Bologna, dei quali ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendoli idonei all'incarico specifico, una richiesta di preventivo per la costituzione in giudizio fissando il termine della presentazione entro venerdì 3 maggio 2019;

- in data 30/04/2019 sono pervenute le offerte di entrambi i professionisti interpellati, acquisite agli atti al numero di protocollo 24617 (Avv. Mainardi) e n. 24701 (Avv. Ceccolini) corredate della documentazione richiesta;

Visti ed esaminati attentamente i preventivi offerti ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame dei curricula aggiornati;

Accertato sulla base dell'esame svolto che

- entrambi i curricula comprovano la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

- entrambi i preventivi offerti risultano congrui in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. tenuto conto che il valore della causa è indeterminabile ed entrambi gli avvocati hanno applicato uno sconto rispetto ai valori medi;

Preso atto che, dal confronto dei compensi previsti nei preventivi offerti, è risultata più conveniente l'offerta economica dell'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini la quale ha applicato uno sconto del 60% su ciascuna fase del procedimento cautelare e dell'eventuale procedimento di reclamo rispetto al valore risultante dall'applicazione del tariffario medio per scaglione indeterminabile e applicando altresì un ulteriore correttivo al ribasso come illustrato di seguito:

*a) Per il procedimento cautelare*

- fase di studio	€ 824,00
- fase introduttiva	€ 391,00
- fase istruttoria e/o trattazione	€ 918,00
- fase decisoria	€ 566,40
- totale	€ 2.699,40
correttivo al ribasso per cifra arrotondata -	€ 199,40
- TOTALE	€ 2.500,00
	-----
Onorari	€ 2.500,00
Spese generali 15%	€ 375,00

C.p.a. 4%	€ 115,00
IVA 22%	€ 657,80
	-----
<i>Tot. Costo per l'Ente</i>	<b>€ 3.647,80</b>
R.A. 20%	€ - 575,00
	-----
<i>Netto da pagare</i>	€ 3.072,80

*b) Per eventuale fase di reclamo*

- fase di studio	€ 676,00
- fase introduttiva	€ 324,00
- fase istruttoria e/o trattazione	€ 756,00
- fase decisoria	€ 458,00
- totale	€ 2.214,00
correttivo al ribasso per cifra arrotondata -	€ 914,00
- TOTALE	€ 1.300,00
	-----

Onorari	€ 1.300,00
Spese generali 15%	€ 195,00
C.p.a. 4%	€ 59,80
IVA 22%	€ 342,06
	-----

<i>Tot. Costo per l'Ente</i>	<b>€ 1.896,86</b>
R.A. 20%	€ - 299,00
	-----

<i>Netto da pagare</i>	€ 1.597,86
------------------------	------------

**TOT SPESA per l'ente (A + B) € 5.544,66**

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di che trattasi all'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 5.544,66 comprensivi di IVA e CPA per le attività difensive relative al procedimento cautelare e all'eventuale fase di reclamo;

Dato atto inoltre che l'Avv. Chiara Ceccolini si è resa disponibile ad assistere l'Ente anche nella eventuale successivo giudizio di merito applicando anche per il merito uno sconto del 60% su ciascuna fase rispetto al valore risultante dall'applicazione del tariffario medio per scaglione indeterminabile e applicando altresì un ulteriore correttivo al ribasso come illustrato di seguito:

*c) Per eventuale giudizio di merito*

- fase di studio	€ 1.525,20
- fase introduttiva	€ 553,00
- fase istruttoria e/o trattazione	€ 868,00
- fase decisoria	€ 1.368,00
- totale	€ 4.314,20

correttivo al ribasso per cifra arrotondata -	€ 314,20
- TOTALE	€ 4.000,00
	-----
Onorari	€ 4.000,00
Spese generali 15%	€ 600,00
C.p.a. 4%	€ 184,00
IVA 22%	€ 1.052,48
	-----
<i>Tot. Costo per l'Ente</i>	<b>€ 5.836,48</b>
R.A. 20%	€ - 920,00
	-----
<i>Netto da pagare</i>	€ 4.916,48

e che si potrà procedere nel caso in cui il contenzioso cautelare dovesse proseguire in un successivo giudizio di merito ad integrare l'impegno di spesa nella misura necessaria alla prosecuzione delle attività difensive dell'Ente;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Ceccolini per le attività inerenti le fasi del procedimento cautelare e dell'eventuale reclamo così come indicato nella tabella di seguito riportata, e per eventuali spese vive rimborsabili a norma di legge per un impegno complessivo di € 6.100,00;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stata acquisita l'autocertificazione circa la regolarità contributiva, in conformità alle disposizioni vigenti, considerato che il professionista non risulta avere dipendenti;

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

**Richiamata** la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

**Visti:**

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

**Dato atto**, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

**DETERMINA**

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa e in esecuzione della Deliberazione della giunta dell'Unione n. 68 del 02/05/2019, alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel giudizio ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Ravenna-Sezione del Lavoro avviato da un dipendente dell'Unione per ottenere l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego di nullaosta preventivo alla mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D1 presso altro Ente;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento per ciascuna fase del procedimento cautelare e dell'eventuale procedimento di reclamo (CIG Z6C283D179) all'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini – CF CCCCHR75H54H294B – P.IVA 03999780400 conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 6.100,00 come meglio configurata in premessa e comprensiva di eventuali spese vive rimborsabili a norma di legge, al bilancio 2019/2021 – annualità 2019 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna come risulta dalla tabella sotto riportata, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno di spesa n. 1444 di € 6.500,00 già assunta con atto di G.U. n. 68 del 02/05/2019:

TI PO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E
----------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--------	---------	------------

						INVEST
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO EX ART. 700 C.P.C. AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA SEZIONE DEL LAVORO R.G. N. 327/2019 PROMOSSO DA UN DIPENDENTE DELL'UNIONE	CECCOLINI CHIARA , 03999780400 ,VIA FLAMINIA, 134/N,47900,RIMINI,R M,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT3W0579267860CC0 860006190	2019/1444/ 2	€ 6.100,00	

- di dare atto inoltre che l'Avv. Chiara Ceccolini si è resa disponibile ad assistere l'Ente anche nella eventuale successivo giudizio di merito applicando anche per il merito uno sconto del 60% su ciascuna fase rispetto al valore risultante dall'applicazione del tariffario medio per scaglione indeterminabile e applicando altresì un ulteriore correttivo al ribasso per un totale di costo per l'Ente pari ad € 5.836,48 e che si procederà nel caso in cui il contenzioso cautelare dovesse proseguire in un successivo giudizio di merito ad integrare l'impegno di spesa nella misura necessaria alla prosecuzione delle attività difensive;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: *“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”*

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;



- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:
  - **Codice Univoco Ufficio LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
- di precisare:
  - che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza e/o mediante sottoscrizione di procura alle liti;
  - che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;
- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;
- di dare atto, inoltre, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori MEPA-CONSIP-INTERCENT-ER*", "*Incarichi*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO LEGALE**  
Dott.ssa Margherita Morelli

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Margherita Morelli ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Determina: 2019 / 628 del 08/05/2019

Prot.: 2019 / 26396 del 08/05/2019

- Registro ALBO Numero 1189 del 09/05/2019 pubblicazione dal 09/05/2019 al 24/05/2019